

OGGETTO: Quesito sulla competenza della Commissione rispetto agli atti dell'ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali), associazione professionale non regolamentata inserita nell'elenco di cui al D.Lgs. 206/2007 e vigilato dal Ministro della Giustizia.

Il Dott., ha rappresentato che il D.Lgs. 206/2007 ha recepito la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e che in questo contesto, il procedimento di cui all'art. 26 D.Lgs. 206/2007 regolamentato dal Decreto Ministeriale 2 luglio 2010 ha previsto l'inserimento in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia delle associazioni che, in base al possesso di determinati requisiti, sono considerate rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate - quali l'ANACI - nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia.

Tanto premesso, chiede che la Commissione voglia esprimere parere in merito alla propria competenza circa:

- l'accesso ai documenti amministrativi delle associazioni delle professioni non regolamentate incluse nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 26 D.Lgs. 206/2007;
- il riesame di un tacito diniego all'accesso agli atti della Commissione di Conciliazione Provinciale dell'ANACI, opposto dall'Associazione stessa al "terzo interessato" che in qualità di attore aveva adito il citato organo di conciliazione con formale esposto.

In esito al quesito formulato, si evidenzia che ai sensi dell'art.25, comma 4, l. n. 241/90, la Commissione per l'accesso è competente a conoscere i ricorsi avverso atti di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, fra le quali non possono essere inquadrate le predette associazioni libero-professionali di categoria né le loro Commissioni.

La richiesta di riesame del tacito diniego d'accesso agli atti della Commissione di conciliazione provinciale dell'ANACI, avanzata dall'istante è, pertanto, da ritenersi inammissibile.

Arg.
ARPA Emilia Romagna
Responsabile Area Affari Istituzionali e Legali
dirgen@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Accesso agli esposti ambientali.

L'Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia Romagna Arpa, premesso di essere destinataria di numerosi esposti e segnalazioni, da parte di singoli cittadini o di comitati variamente organizzati, nei quali si evidenziano specifici inconvenienti ambientali derivanti da realtà produttive o commerciali, e che i titolari di queste attività chiedono di esercitare il diritto di accesso mediante l'estrazione di copia degli esposti o delle segnalazioni che li riguardano, chiede se tali istanze di accesso possano essere accolte e, in caso affermativo, se gli esposti debbano essere messi a disposizione degli accedenti integralmente ovvero espungendo la generalità degli esponenti o con altre precauzioni.

Al riguardo la Commissione osserva che, in linea di principio, non si ravvisano ragioni ostative all'esercizio del diritto di accesso da parte dei destinatari di esposti o segnalazioni, soprattutto se l'accesso è preordinato ad esigenze difensive per resistere a giudizi già instaurati, ovvero a verificare la sussistenza o meno delle necessarie condizioni per intraprendere azioni giudiziarie sottese a salvaguardare il proprio buon nome o la propria reputazione.

Né può sostenersi che, nei casi in questione, sorgano particolari problemi di tutela della riservatezza, tenuto conto che l'art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 non esclude il diritto di accesso neanche quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, sempre che la situazione che si intende tutelare sia di rango almeno pari ai diritti della personalità o altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.

**Comune di Fuscaldo
Via D. Sansoni, 21
87024 FUSCALDO (CS)**

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale ad elenco di istanze di insinuazione della massa passiva.

L'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Fuscaldo espone che il Sindaco uscente dell'Amministrazione comunale ha chiesto di accedere agli atti, con rilascio di copia relativi alle istanze pervenute a seguito dell'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 254 del D.Lgs. N. 267 del 2000.

A sostegno dell'istanza l'interessato fa presente che la dichiarazione di dissesto deliberata dal Comune potrebbe produrre nei suoi confronti gli effetti di cui all'art. 248 del citato D.Lgs. e, inoltre, gli atti richiesti sono necessari a scopo difensivo, avendo l'interessato stesso proposto ricorso al TAR Calabria avverso la deliberazione di dissesto assunta dal Consiglio comunale.

Tutto ciò premesso, l'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Fuscaldo chiede di conoscere se gli atti richiesti siano ostensibili e, in caso positivo, se debba essere avviata la procedura di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184 del 2006.

Al riguardo, ad avviso della Commissione, l'interessato non rivestendo più la qualifica di Consigliere comunale, non è più destinatario della normativa contenuta nell'art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso dai confini più ampi rispetto a quello riconosciuto a tutti gli altri soggetti, finalizzato al migliore espletamento del mandato ricevuto.

Tuttavia, nel caso di specie non può neanche sostenersi che l'istanza di accesso si risolva in una sorta di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione, tenuto conto che l'istanza stessa ha sostanzialmente per oggetto le conseguenze connesse alla deliberazione di dissesto assunta dal Consiglio comunale di Fuscaldo ed è finalizzata da un lato ad evitare gli eventuali effetti negativi previsti dall'art. 248 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'altro a tutelare le situazioni giuridiche soggettive dell'accedente innanzi al TAR Calabria, presso cui pende il ricorso avverso la citata deliberazione di dissesto.

Ne deriva che l'istanza di accesso presentata dall'ex Sindaco del Comune di Fuscaldo è sicuramente accoglibile, con la conseguenza che l'Organo Straordinario di liquidazione dovrà avviare la procedura prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 184 del 2006 che prevede la partecipazione al procedimento di accesso dei soggetti eventualmente controinteressati.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Difesa

Fatto

Il signor, in servizio presso l'Istituto Geografico militare di Firenze, in data 14.11.2012, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad atti pertinenti al procedimento avviato dall'accedente mediante la proposizione di un ricorso gerarchico, in data 16.5.2012, avverso la determinazione dirigenziale del Colonnello (preavviso di diniego inviato all'accedente per informarlo dei motivi ostativi all'accoglimento del ricorso; decreto/determinazione dirigenziale di definizione del ricorso; documenti costituenti l'istruttoria del procedimento).

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 19.12.2012, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto tacito della sua istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è dubbio che l'Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, sia tenuta a rendere accessibili al ricorrente tutti gli atti e documenti pertinenti al procedimento amministrativo introdotto mediante la proposizione del ricorso gerarchico in questione (ivi compresi il preavviso di diniego contenente l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento del ricorso e l'atto conclusivo del procedimento, se effettivamente esistenti), trattandosi di atti endoprocedimentali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti sindacati e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Istituto (BS)

Fatto

Il signor, essendo stato eletto in data 17.11.2012 al Consiglio di Istituto, quale rappresentante dei genitori, in data 21.11.2012 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione relativa alle varie tipologie di visite didattiche e di viaggi di istruzione relative all'anno scolastico 2012-2013 inclusi nel piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto indetto dal Dirigente scolastico per il 27.11.2012, al fine di verificare la conformità di tale piano al Regolamento dell'Istituto indicato in epigrafe.

Il Dirigente scolastico, in data 22.11.2012, consegnava all'accedente un documento, al quale non era allegata la documentazione di cui all'istanza di accesso.

In data 9.1.2013 il signor adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego di accesso alla documentazione richiesta opposto dall'Amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato, in ragione della legittimazione del ricorrente all'accesso alla documentazione richiesta, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, fondata sulla sua qualità di componente del Consiglio d'Istituto della struttura scolastica cui si riferisce tale documentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Comitato per la qualità della vita

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica

Fatto

Il Comitato per la qualità della vita, associazione culturale e di volontariato con sede a Taranto ed operante dal 1983, in data 7.8.2012, rivolgeva al Ministro Prof. Profumo un'istanza di accesso a copia dei verbali relativi ai criteri adottati dall'apposita Commissione ministeriale, insediata il 5 agosto 2011, ai fini dell'ammissione al tirocinio formativo attivo.

Formatosi il silenzio-ricetto su tale istanza, il predetto Comitato, in data 28 settembre 2012 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, al fine di valutare la sussistenza, in capo al Comitato ricorrente, di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1), lettera b) della legge n. 241/1990, all'esito dell'adunanza del 13.11.2012, invitava il predetto Comitato a produrre copia dello statuto ovvero dell'atto costitutivo del ricorrente.

Il Comitato, con nota del 16.12.2012 inviava copia dello Statuto.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'inerenza del documento richiesto alla materia dell'istruzione e della formazione che è espressamente annoverata tra gli ambiti di intervento del Comitato ricorrente dall'art. 5 dello Statuto dello stesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: ENI S.P.A.

Fatto

La signora, avendo ricevuto da parte dell'ENI S.P.A. una nota, datata 28 settembre 2012 recante la comunicazione che la proposta di contratto sottoscritta dall'odierna ricorrente in data 11 settembre 2012 per la fornitura di energia elettrica sarebbe stata accettata e che, a decorrere dall'1.11.2012, sarebbe iniziata la nuova erogazione con nota del 6.10.2012, comunicava all'ENI S.P.A. di non aver sottoscritto alcun contratto con la predetta società chiedeva all'ENI S.P.A. che tale ipotetico contratto venisse ritenuto privo di effetto fin da subito.

Con la stessa nota si chiedeva di poter accedere a tale ipotetico contratto nonché al nominativo del responsabile del procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

In primo luogo si osserva che l'ENI S.P.A. può essere considerata una "pubblica amministrazione", nei cui confronti ben può essere esercitato il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990, essendo un soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse (erogazione di un servizio pubblico) disciplinata dal diritto nazionale e dal diritto comunitario.

Quanto ai documenti richiesti (contratto in questione; documento dal quale risulta il nominativo del responsabile del procedimento), non vi è dubbio in ordine alla legittimazione della ricorrente ad accedere agli stessi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, trattandosi di documenti che la concernono direttamente e personalmente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio-Ufficio di Torino

Fatto

IL SIGNOR, titolare di un'impresa agricola, in data 23.11.2012 rivolgeva all'Agenzia del territorio di Torino un'istanza di accesso a documentazione catastale relativa a fabbricati di sua proprietà.

FORMATOSI IL SILENZIO-RIGETTO SU TALE ISTANZA, IL SIGNOR, in data 1.1.2013, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto tacito della sua istanza di accesso.

Diritto

IL RICORSO DEVE ESSERE ACCOLTO, IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CONCERNE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE IL RICORRENTE.

PQM

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L'EFFETTO, INVITA L'AMMINISTRAZIONE A RIESAMINARE L'ISTANZA DI ACCESSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo 1° di - Scuola Media "....." di

Fatto

La signora, unitamente al proprio coniuge, in proprio e nella qualità di genitori della minore, in data 22.11.2012 presentavano all'Amministrazione un'istanza di accesso alle pagine del Registro di classe (II A) contenente l'annotazione della sanzione inflitta alla loro figlia nonché alla memoria contenente la descrizione dei fatti inoltrata dalla Professoressa

L'Amministrazione, con provvedimento del 4.12.2012 rendeva accessibile la pagina del registro di classe in questione, rendendo possibile la sola visione della relazione della Professoressa, sul rilievo che si trattasse di un documento riservato.

La signora, in data 3.1.2013, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del parziale rigetto tacito della sua istanza di accesso.

Con nota n. 42 del 9 gennaio 2013, l'Istituto Comprensivo 1° di inviava alla Commissione le proprie controdeduzioni.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto, spettando alla ricorrente il diritto ad accedere alla relazione in questione anche mediante estrazione di copia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Fatto

IL SIGNOR, AVVOCATO ISCRITTO NELL'ALBO TENUTO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, AVENDO MOLTRATO AL PREDETTO ORDINE UN ESPOSTO NEI CONFRONTI DEL PROF., CON NOTA DEL 30.10.2012, DEPOSITATA IN DATA 8.11.2012 CHIEDEVA COPIA DEGLI ATTI E DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE.

L'AMMINISTRAZIONE, CON NOTA DEL 10.12.2012, Pervenuta all'odierno ricorrente in data 14.12.2012, trasmetteva un estratto della delibera del 20.11.2012 con cui era stata rigettata l'istanza di accesso del signor sul rilievo del rifiuto opposto dal Prof. all'ostensione dei documenti richiesti.

IL SIGNOR, in data 7.1.2013, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto della sua istanza di accesso.

Diritto

IL RICORSO DEVE ESSERE ACCOLTO, ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE, PUNTUALMENTE RICHIAMATO DAL RICORRENTE, SECONDO IL QUALE L'AUTORE DI UN ESPOSTO È LEGGIMATO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 241/1990, AD ACCEDERE AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO AVVIATO A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ESPOSTO.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Rutigliano

Fatto

Il signor, presidente dell'Associazione "..... ordine", inoltrava al Comune di Rutigliano tre istanze, rispettivamente in data 2,14 e 15 novembre 2012, volte ad ottenere informazioni sui dati relativi agli abusi edilizi nel territorio comunale, il rilascio di copia dell'ordinanza di demolizione n. 21 del 10 marzo 1998 emessa dal Comune di Rutigliano e di copia della relazione tecnica comunale riguardante il "computo metrico di Piazza Colamussi"

Le tre domande erano rigettate dall'Amministrazione rispettivamente in data 30 novembre 2012 e 14 dicembre 2012. Il signor in data 19.12.2012, adiva la Commissione presentando tre distinti ricorsi, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. venticinque della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente, con memoria del 17 gennaio 2013, confermava il proprio diniego, ritenendo le richieste d'accesso del ricorrente non supportate da un interesse concreto ma volte a un controllo diffuso sul comportamento dell'amministrazione, vietato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241.

Diritto

Rilevata l'assenza del difensore civico, sia a livello nazionale che provinciale, la Commissione riconosce la propria competenza, al fine di evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa.

Preliminarmente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi del signor devono essere accolti, poiché le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, richiamate dall'amministrazione resistente, recedono di fronte alla norma di cui all'articolo 10 del TUEL che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.

In particolare, l'articolo 10 citato stabilisce, per tutti i cittadini residenti, singoli od associati, un diritto d'accesso dalla portata molto più ampia rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, stabilendo, in particolare, che essi possano accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale e, in generale, a tutte le informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, a prescindere dall'individuazione di uno specifico interesse all'accesso, consentendo espressamente il generale controllo della cittadinanza sull'operato dell'amministrazione locale.

Pertanto, nel caso di specie, appare del tutto illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale.

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Cosenza

Fatto

IL SIGNOR, FUNZIONARIO DEL Comune di Cosenza, avendo partecipato alla selezione per l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa "ICI RSU Acque", "Riscossione e Tributi" e della "Alta Professionalità del 7° Settore Tributi" indetta dal Comune di Cosenza, in data 29.11.2012, chiedeva di poter accedere alla documentazione relativa al procedimento amministrativo instaurato a seguito della richiesta dell'accedente di partecipazione dello stesso alla procedura selettiva in questione.

L'Amministrazione, con provvedimento del 21.12.2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso.

IL SIGNOR, in data 3.1.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Diritto

La Commissione- competente a pronunciarsi sul presente ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, in mancanza sia del difensore civico della Provincia di Cosenza sia di quello della Regione Calabria- ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento alla stregua del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, venendo in rilievo un'istanza di accesso endoprocedimentale avanzata da un soggetto destinato ad essere inciso dal provvedimento conclusivo del procedimento in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Gorizia

Fatto

Alla ricorrente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantesca, è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione con il quale la Direzione Territoriale resistente ha accertato la natura non genuina di tre rapporti di collaborazione coordinata e continuativa riconducendoli a rapporti di lavoro subordinato.

Pertanto, al fine di difendere i propri diritti ed interessi la ricorrente, tramite il proprio legale rappresentante avv., ha chiesto di potere accedere ai verbali delle dichiarazioni rese dalle sig.re,,,, sulle quali si fondano le contestazioni mosse alla ricorrente. Precisando che non sussiste più alcun rapporto diretto o indiretto tra la medesima e le prime tre testimoni e che i rapporti di collaborazione contestati sono, nel frattempo, cessati. Precisa altresì il ricorrente che i controinteressati all'accesso hanno reso espressa autorizzarne alla divulgazione delle proprie dichiarazioni, come risulta dagli atti allegati al ricorso.

La Direzione resistente ha negato, il 26 novembre 2012 il chiesto accesso, richiamando genericamente il D.M. n. 757 del 1994, regolamento disciplinante il diritto di accesso ai documenti amministrativi, affermando che il procedimento non si è, ancora, concluso e ritenendo che la tutela del diritto alla riservatezza dei testimoni debba portare alla sottrazione all'accesso dei chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego, la legale rappresentante della ricorrente ha presentato, in data 27 dicembre 2012, ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Ricorda nel gravame la ricorrente di non essere più legale rappresentante dell'associazione, che le tre testimoni non collaborano con la ricorrente e che il è un lavoratore autonomo titolare di partita I.V.A.

La parte ricorrente ha provveduto alla notifica, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006 del presente ricorso ai controinteressati, già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso, allegando copia della ricevuta dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella memoria difensiva inviata a questa Commissione, in data 9 gennaio 2013, la Direzione resistente ha precisato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 4 novembre 1994, n. 757 sono sottratti al diritto d'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività di vigilanza, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o terzi. Ad avviso dell'amministrazione resistente nel caso di specie l'esigenza di tutela rappresentata dalla norma suddetta continua a persistere in quanto il procedimento ispettivo si conclude con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. A nulla rilevando che i rapporti di non genuina collaborazione siano nel frattempo cessati, in quanto il termine "a quo" cui si riferisce l'articolo 3, lettera c) del succitato DM non sarebbe ancora iniziato a decorrere, in quanto il procedimento non può ritenersi ancora concluso. Ha precisato parte resistente che il procedimento ispettivo si conclude con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione adottata, a discrezione, del Direttore della Direzione Territoriale alla luce delle prove raccolte in sede di ispezione. Aggiunge l'amministrazione che le liberatorie dei testimoni controinteressati all'accesso, allegate al ricorso, avendo carattere preventivo, essendo state rese prima della presentazione dell'istanza di accesso, appaiono, pertanto, essere deleghe in bianco.

Diritto

Il ricorso è fondato e deve essere accolto poiché il richiamo, operato dall'amministrazione resistente, al regolamento di cui al D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante i casi di esclusione, che osterebbe all'accoglimento della richiesta d'accesso, non pare applicabile al caso di specie, in quanto la portata del regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto con il lavoratore denunciante, come nel caso di specie, sia cessato (in tal senso vedasi: C.D.S. Sez. VI, 17 ottobre 2003 n. 6341)

La fonte regolamentare citata stabilisce all'art. 3, comma 1, lett. c), che i documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), "finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale". Pertanto, poiché i contro interessati non prestano più servizio presso la ricorrente, la disposizione regolamentare richiamata dalla Direzione resistente non trova applicazione nella presente vicenda.

La circostanza che il procedimento non sia ancora concluso è, poi, priva di pregio; infatti, pur se il verbale di accertamento dispiega i propri effetti solo a seguito dell'ordinanza ingiunzione, adottata discrezionalmente dal Direttore della Direzione Territoriale, già nell'attuale fase la ricorrente può esercitare il proprio diritto di difesa mediante la eventuale presentazione di memorie e/o note difensive; ciò, anche, al fine di apportare ulteriori elementi rilevanti al fine dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, trattandosi di accesso partecipativo disciplinato dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

PLENUM 17 GENNAIO 2013

Circa i motivi del provvedimento di diniego espresso, oggetto dell'odierna impugnativa, si osserva che gli stessi appaiono destituiti di giuridico fondamento. Si evidenzia al riguardo che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, citata da parte resistente, nell'impugnato atto di diniego, pur operando una diversa sistemazione dei contrapposti interessi, giungendo ad individuare un terzo nella tutela delle condizioni di lavoro astrattamente intese e dunque prescindendo dalla eventuale cessazione del rapporto di lavoro, ritiene comunque inaccessibili le dichiarazioni che siano state rese dai lavoratori "senza autorizzarne la divulgazione" (v. Cons di Stato sent. N. 1842/2008: "L'avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardante se stesso o altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione").

Pertanto - prescindendo dalla condivisibilità di tale giurisprudenza, già in precedenti occasioni messa in dubbio da questa Commissione (v. Commissione Accesso, 16 marzo 2010), dal cui consolidato orientamento non si ha ragione di doversi discostare, in considerazione del fatto che le necessità difensive, riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione, sono da ritenersi prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.) vedi Commissione Accesso 16 marzo 2010 citata - la Commissione ritiene che, nel caso di specie, il diniego dell'amministrazione resistente sia da ritenersi illegittimo (essendo stata tra l'altro l'autorizzazione alla divulgazione espressamente resa, se pur in via preventiva, dai lavoratori controinteressati).

PQM

La Commissione esaminato il ricorso e ritenuto fondato, lo accoglie e per l'effetto inviata l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di Roma

Fatto

IL RICORRENTE, DOPO AVERE PRESENTATO UN ESPOSTO NEI CONFRONTI DELL'AVV., COMPONENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, HA CHIESTO ALL'ORDINE RESISTENTE, IL 22 OTTOBRE, DI POTERE ACCEDERE A TUTTI I DOCUMENTI DEL RELATIVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ARCHIVIATO A PARTIRE DALL'ESPOSTO PRESENTATO IL 26 LUGLIO 2012, FINO ALLA DELIBERA DEL 26 LUGLIO 2012. Afferma il ricorrente di volere tutelare i propri diritti ed interessi presso le sedi competenti.

Avverso il silenzio rigetto,, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 3 gennaio, ha inviato il verbale dell'adunanza del 4 dicembre, nel quale è chiarito che il contro interessato avv. si è opposto alla richiesta di accesso atteso che i chiesti documenti afferiscono ad un processo attualmente pendente innanzi il Tribunale di Latina; conclude l'Ordine resistente chiedendo al ricorrente di volere indicare a quali atti è interessato ed a quali attività di giustizia fa riferimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

IL RICORSO IN ESAME È INAMMISSIBILE, POICHÉ INVOLVE DATI DI UN CONTROINTERESSATO, GIÀ INDIVIDUATO IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO, AL QUALE IL RICORSO STESSO DOVEVA ESSERE NOTIFICATO, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 7, LETT. C), DEL D.P.R. N. 184/2006.

NEL CASO DI SPECIE, ESSENDO NOTE A PARTE RICORRENTE LE GENERALITÀ DEL SOGGETTO CONTROINTERESSATO, LA STESSA AVREBBE DOVUTO PROVVEDERE ALLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO NEI SUOI CONFRONTI.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: - **Segretario provinciale dell'O.S. C S R Regioni Autonome locali**
contro
Amministrazione resistente: **Comune di Pavia**

Fatto

Il ricorrente, in qualità di segretario provinciale dell'Organizzazione Sindacale regioni autonomie locali - coordinamento provinciale di Pavia, ha chiesto al comune resistente di potere accedere ad alcuni dipendenti del personale non dipendente dall'amministrazione comunale al fine di acquisire informazioni circa il loro benessere organizzativo.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però,

che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente

Fatto

IL SIG., RIFERISCE DI AVER PRESENTATO IN DATA 21 OTTOBRE 2012 ISTANZA DI ACCESSO ALL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELL'ATTO CON IL QUALE ERA STATO IN PRECEDENZA NOTIFICATO ALL'ESPOLENTE IL D.P.R. DEL 18 GENNAIO 2011, AL FINE DI POTER DIMOSTRARE LA DECORRENZA DEL *dies a quo* PER L'AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PARTE RESISTENTE A SEGUITO DELLA PREDETTA ISTANZA HA ESIBITO LA NOTA DI TRASMISSIONE E NON L'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE; DI TAL CHÉ IL, IN DATA 14 NOVEMBRE 2012, HA NUOVAMENTE CHIESTO L'ACCESSO AL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ESPOLENTE, SENZA TUTTAVIA OTTENERE RISPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.

CON NOTA DEPOSITATA IL 15 GENNAIO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNICA DI AVER RISPOSTO AL RICORRENTE IL 19 DICEMBRE, SENZA SPECIFICARE E COMPROVARE L'INVIO AL DEL CHIESTO AVVISO DI RICEVIMENTO.

Diritto

PRELIMINARMENTE LA COMMISSIONE OSSERVA DI NON POTERSI PRONUNCIARE NEL SENSO DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, STANTE L'INCERTEZZA DI CUI ALL'ULTIMO CAPOVERSO DELLE PREMESSE IN FATTO.

CIO' PREMESSO, NEL MERITO IL RICORSO È FONDATAO E DEVE ESSERE ACCOLTO.

IL DOCUMENTO OGGETTO DELL'ISTANZA SULLA QUALE SI È FORMATO L'IMPUGNATO SILENZIO, IN QUANTO COLLEGATO ALLA VICENDA CONTENZIOSA SFOCIATA NELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO DI CUI ALLE PREMESSE IN FATTO, FA SÌ CHE L'ESPOLENTE POSSA RITENERSI TITOLARE DI UN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO E ATTUALE IN CAPO ALL'ODIERNO RICORRENTE. NON RAVVISANDOSI, INOLTRE, NELLA TIPOLOGIA DOCUMENTALE OGGETTO DELL'ISTANZA ALCUNA FATTISPECIE DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO, SI RITIENE CHE L'AMMINISTRAZIONE DEBBA RILASCIARE I DOCUMENTI AL RICORRENTE.

PQM

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO E PER L'EFFETTO INVITA L'AMMINISTRAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI A RIESAMINARE LA QUESTIONE SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Ufficio IX

Fatto

La sig.ra, riferisce di aver presentato in data 15 ottobre 2012 richiesta formale di accesso alla relazione del Dirigente scolastico del 38° circolo didattico, in merito ad un esposto in precedenza formulato dalla stessa esponente e relativo al mancato rilascio di un non meglio precisato nulla osta in favore della figlia

La richiesta veniva motivata dalla con riguardo alla valutazione di iniziative giurisdizionali a tutela dei propri interessi.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi l'istanza di accesso, pertanto, in data 10 dicembre, la ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 7 gennaio u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, considerato che i termini per iniziative giurisdizionali instaurabili dalla ricorrente sono scaduti e che il ricorso non è stato notificato al dirigente del 38° circolo didattico.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo occorre osservare che la sig.ra è titolare di situazione giuridica soggettiva legittimante l'accesso, essendo il documento richiesto e di cui alle premesse in fatto, relativo all'individuazione delle responsabilità connesse al mancato rilascio di nulla osta per la figlia della ricorrente medesima.

Pur non essendo chiarito a sufficienza l'oggetto del provvedimento autorizzatorio non concesso alla figlia dell'esponente, appare tuttavia chiaro che la relazione citata nella nota del mese di luglio 2012 dell'amministrazione resistente a seguito dell'esposto presentato dalla, riveste indubbio interesse per l'odierna ricorrente, atteso che in essa si attesta che nel procedimento per il nulla osta nessuna omissione o responsabilità è da ricondursi all'amministrazione resistente.

Pertanto, non ravvisandosi cause di esclusione del chiesto accesso e ritenute destituite di giuridico fondamento le difese dell'amministrazione in quanto l'accesso è situazione autonoma rispetto alle possibili conseguenti iniziative giurisdizionali e che il dirigente non è configurabile quale controinteressato, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – 2° reparto 4^a

DIVISIONE

Fatto

Il sig., a seguito di autodenuncia per indebita percezione di trattamento pensionistico, con istanza del 27 novembre 2012 chiedeva l'accesso alla nota di trasmissione della suddetta autodenuncia alla direzione generale.

Parte resistente ha riscontrato l'istanza con comunicazione datata 24 dicembre u.s., tuttavia non concedendo il chiesto accesso.

L'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 7 gennaio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 16 gennaio parte resistente ha depositato nota difensiva rappresentando di aver riscontrato l'istanza ma senza fornire prova certa dell'ostensione del documento effettivamente richiesto dal ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda la trasmissione di un atto di denuncia formulato dallo stesso ricorrente e che, pertanto, l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrenze:

CONTRO

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato generale del corpo forestale dello Stato – Servizio IV – Divisione 14

Fatto

IL SIG., REVISORE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, RIFERISCE DI AVER PRESO PARTE AD UNA PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI ALL'ESITO DELLA QUALE SI È VIOTO SOPRANZARE IN GRADUATORIA DALLA SIG.RA

PERTANTO CHIEDEVA L'ACCESSO AI DOCUMENTI PRODOTTI DALLA CONTROINTERESSATA E VALUTABILI DALLA COMMISSIONE SECONDO QUANDO PREVISTO DAL BANDO DI CONCORSO.

PARTÈ RESISTENTE CON NOTA DEL 7 DICEMBRE U.S. HA NEGATO L'ACCESSO SULLA BASE DI UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE DISCIPLINANTE I CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, RITENENDO PREVALENTI LE ESIGENZE DI RISERVATEZZA DELLA SIG.RA

CONTRO TALE DINIEGO IL HA PRESENTATO RICORSO ALLA SCRIVENTE COMMISSIONE CHIEDENDONE L'ACCOGLIMENTO. IN DATA 10 GENNAIO U.S. PARTÈ RESISTENTE HA DEPOSITATO MEMORIA DIFENSIVA INSISTENDO PER IL RIGETTO DEL RICORSO.

Diritto

NEL MERITO LA COMMISSIONE RILEVA LA FONDATEZZA DEL RICORSO PRESENTATO DAL SIG.

SI OSSERVA, INVERO, CHE LA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE NEL CASO DI SPECIE È STATA ERRONEAMENTE POSTA A FONDAMENTO DELL'IMPUGNATO DINIEGO, ATTESO CHE PER GIURISPRUDENZA COSTANTE, LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PUBBLICO ESCLUDE IN RADICE CHE VI SIANO ESIGENZE DI RISERVATEZZA DA TUTELARE IN CAPO AI CONTROINTERESSATI.

SUL PUNTO, INVERO, LA GIURISPRUDENZA È COSTANTE NELL'AFFERMARE CHE "L'ACCESSO AI DOCUMENTI PRODOTTI DAI CANDIDATI IN UN CONCORSO PUBBLICO (MA ANCHE AI VERBALI, ALLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E AGLI ELABORATI) NON PUÒ ESSERE RIFIUTATO DALL'AMMINISTRAZIONE, DATO CHE IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PREVALE SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI TERZI; DEVE ESSERE ESCLUSA IN RADICE, RISPETTO A TALI DOCUMENTI, L'ESIGENZA DI RISERVATEZZA A TUTELA DEI TERZI, SIA PERCHÉ I CONCORRENTI, PRENDENDO PARTE ALLA SELEZIONE, HANNO EVIDENTEMENTE ACCONSENITO A MISURARSI IN UNA COMPETIZIONE NELLA QUALE LA COMPARAZIONE DEI VALORI COSTITUISCE L'ESSENZA, SIA PERCHÉ TALI ATTI, UNA VOLTA ACQUISITI ALLA PROCEDURA, ESCONO DALLA SFERA PERSONALE DEI PARTECIPANTI" (COSÌ, TRA LE ALTRE E DI RECENTE, TAR SICILIA, PALERMO, SEZ. I, 31 LUGLIO 2012, N. 1711).

PER QUESTI MOTIVI IL RICORSO È FONDATAO E VA, PERTANTO, ACCOLTO.

PQM

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO E PER L'EFFETTO INVITA L'AMMINISTRAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI A RIESAMINARE LA QUESTIONE SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Messina

Fatto

IL SIG. RIFERISCE DI ESSERSI RECATO PRESSO GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI Messina IL GIORNO 13 settembre 2012 PER PRESENTARSI AD UN APPUNTAMENTO CON UN FUNZIONARIO DELLA STESSA AGENZIA.

ALL'INGRESSO DELL'AGENZIA L'ESPOLENTE VENIVA IDENTIFICATO E GLI VENIVA RILASCIATO UN PASS D'ENTRATA NUMERATO, DOPO AVER SOTTOSCRITTO UN MODULO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

IL 22 OTTOBRE IL SIG. HA CHIESTO DI POTER ACQUISIRE COPIA DEI DOCUMENTI DAI QUALI RISULTASSE LA SUA PRESENZA NEGLI UFFICI DELL'AGENZIA RESISTENTE IL GIORNO 13 settembre, NON RICEVENDO RISPOSTA NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.

PERTANTO, IN DATA 12 DICEMBRE IL HA PRESENTATO RICORSO ALLA SCRIVENTE Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

IL RICORSO È FONDATA E MERITA ACCOGLIMENTO.

IN PRIMO LUOGO OCCORRE OSSERVARE CHE IL SIG. È TITOLARE DI SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA LEGITTIMANTE L'ACCESSO, ESSENDO I DOCUMENTI RICHIESTI RELATIVI ALLA PERSONA DELL'ODIERNO RICORRENTE CONTENENDO I DATI DI RILEVAZIONE DELLA SUA PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DI PARTE RESISTENTE.

PERTANTO, PUR ESSENDO LA MOTIVAZIONE ADDOTTA A SOSTEGNO DEL RICORSO GENERICAMENTE ("PER FORNIRE PROVA A TERZI"), SI RITIENE IL GRADAME MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO.

PQM

LA Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: I.I.S. GIORDANO BRUNO -

Fatto

La PROF.SSA, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV., RIFERISCE DI AVER PRESENTATO IN DATA 22 NOVEMBRE 2012 ISTANZA DI ACCESSO A DIVERSI VERBALI DEI CONSIGLI DI CLASSE DELL'ISTITUTO RESISTENTE, NONCHÉ AD ALTRI DOCUMENTI CONCERNENTI LA MEDESIMA SICCOME NON PIÙ IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO. LA RICHIESTA VENIVA MOTIVATA IN SEDE PROCEDIMENTALE CON LA NECESSITÀ DI RICOSTRUIRE LA CARRIERA DELL'ODIERNA RICORRENTE.

Parte resistente in data 6 DICEMBRE negava l'accesso, non ritenendo l'istanza adeguatamente motivata.

Contro tale diniego, la in data 28 DICEMBRE 2012, ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In data 16 GENNAIO parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso ed eccependo, quanto meno con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3 della domanda di accesso, l'eccessiva genericità della medesima.

Diritto

IL RICORSO È FONDATA E MERITA DI ESSERE ACCOLTO NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

DALLA RICHIESTA DI ACCESSO SI RICAVA CHE L'ISTANTE NON È PIÙ IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO RESISTENTE ESSENDOLO STATA IN PASSATO.

LA NECESSITÀ DI RICOSTRUIRE LA PROPRIA CARRIERA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, IN REALTÀ, COSTITUISCE MOTIVAZIONE SUFFICIENTE A LEGITTIMARE UNA POSIZIONE QUALIFICATA IN CAPO ALLA CIO, TUTTAVIA, A CONDIZIONE CHE I DOCUMENTI RICHIESTI E DI CUI EVIDENTEMENTE LA SCRIVENTE COMMISSIONE NON CONOSCE IL CONTENUTO, SIANO EFFETTIVAMENTE RIFERIBILI ALL'ODIERNA RICORRENTE.

IL RICORSO NON PUÒ, VICEVERSA, TROVARE ACCOGLIMENTO CON RIGUARDO AI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO N. 3 DELL'ISTANZA OSTENSIVA; CIÒ IN CONSIDERAZIONE DELLA FORMULAZIONE ECCESSIVAMENTE LATA DELLA DOMANDA *in parte qua* CHE, IN QUANTO TALE, NON SODDISFA I REQUISITI DI SUFFICIENTE DETERMINATEZZA NELL'INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI DOMANDATI ALL'AMMINISTRAZIONE.

PQM

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE E CON L'ESCLUSIONE DI QUELLI INDICATI AL PUNTO N. 3 DELLA RICHIESTA DI ACCESSO, E PER L'EFFETTO INVITA L'AMMINISTRAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI A RIESAMINARE LA QUESTIONE SULLA BASE DELLE CONSIDERAZIONI SVOLTE.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Archivi di Roma

Fatto

La sig.ra riferisce di aver presentato all'Ordine resistente domanda di accesso ai documenti sui quali l'Ordine medesimo aveva espresso parere di congruità sulla parcella emessa da un professionista nei confronti dell'esponente.

Con nota del 18 dicembre 2012, l'Ordine ha negato l'accesso dichiarando di non essere in possesso della documentazione domandata.

Contro tale determinazione la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Dal provvedimento impugnato risulta che parte resistente non è in possesso della documentazione richiesta dall'odierna ricorrente, siccome restituita al professionista al momento del rilascio del parere di congruità. Pertanto, non essendovi alcun obbligo dell'amministrazione di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il gravame non può essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni ispettorato territoriale Piemonte Valle D'Aosta - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Fatto

Il sig., in data 11 novembre 2012, ha presentato al Ministero resistente -Dipartimento per le comunicazioni ispettorato territoriale Piemonte Valle D'Aosta - istanza di accesso ai documenti relativi all'ispezione effettuata nei confronti della cooperativa EDILIZIA di cui il ricorrente è socio.

Il 15 novembre successivo, il Dipartimento appena menzionato, avvisava il ricorrente l'invio per competenza della sua istanza di accesso al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione che, tuttavia, nei trenta giorni successivi non forniva riscontro al richiedente.

Dunque, contro tale silenzio rigetto, il ha depositato ricorso in data 19 dicembre chiedendone l'accoglimento.

In data 2 gennaio, il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione ha depositato la nota di risposta al sig. datata 2 gennaio 2013 con la quale si fa presente che l'accesso ai documenti domandati dal ricorrente è escluso ai sensi dell'articolo 14 D.M. 6 dicembre 2004.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda su disposizione regolamentare concernente i casi di esclusione dell'accesso e contenute nell'art. 14 del D.M. 6 dicembre 2004 a tenore della quale i verbali di revisione delle società cooperative sono sottratti all'accesso. Peraltro, il Ministero resistente precisa che l'attività ispettiva si è conclusa senza la proposta da parte del revisore incaricato di provvedimenti a carico della cooperativa controllata.

Ciò rilevato, la Commissione, in disparte ogni valutazione sulla legittimità di tale disposizione regolamentare, rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Questura di Ancona – Divisione P.A.S.

Fatto

Il sig., dipendente della società S.R.L., riferisce di aver presentato richiesta di accesso alla Questura resistente in data 16 novembre 2012, tesa ad acquisire copia dei documenti comprovanti i turni di servizio effettuati dal richiedente.

Parte resistente non ha dato risposta nei trenta giorni successivi; pertanto, in data 28 dicembre 2012, il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 9 gennaio u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale si rende noto che l'istanza del veniva riscontrata in data 20 novembre 2012 significando l'impossibilità di accoglierla in quanto la documentazione richiesta è detenuta esclusivamente da S.R.L.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

In disparte ogni valutazione sulla ricevibilità del ricorso, atteso che la diversa e comprovata ricostruzione dei fatti contenuta nella memoria di parte resistente ha fatto emergere un riscontro all'istanza ostensiva datato 20 novembre mentre il ricorso reca la data del 28 dicembre 2012, si osserva che la Questura non è in possesso della documentazione richiesta e non grava su di essa alcun obbligo di elaborazione dati per soddisfare l'istanza del

Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

POM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: sig.

CONTRO

Amministrazione resistente: Comune di Zapponea (FG)

Fatto

L'istante, assieme ad altri, ha chiesto il 6 novembre 2012 al Comune in epigrafe, in cui è residente, una serie di documenti, relativi a lavori pubblici e in ricorso meglio indicati. L'amministrazione, con provvedimento datato 5 dicembre 2012, ha negato l'accesso, obiettando la carenza di interesse. Avverso tale diniego il ricorrente si è rivolto, il 4 gennaio 2013, a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

Il gravame è da accogliere, nei limiti di seguito riportati.

L'accessibilità dei documenti richiesti, riguardanti lavori pubblici eseguiti dal Comune di Zapponea, discende dal disposto dell'art. 10 D.Lgs. 267/00, secondo cui tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili. Tale disposto normativo, a differenza di quanto stabilito in via generale dalla legge 241/90, dispensa il cittadino residente dall'esplicitare la sussistenza di una specifica situazione legittimante, e configura il diritto di accesso, in tale caso, alla stregua di un'azione popolare.

Una motivazione qualificata, ovvero la necessità dei chiesti documenti per difendere in giudizio la propria posizione giuridica, è invece necessaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 c. 7 l. 241/90 e dell'art. 13 c. 6 D.Lgs. 163/06, per accedere a quella parte dei documenti che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione del controinteressato, segreti tecnici o commerciali. Nel gravame odiernamente in esame tale motivazione non è stata espressa, e l'amministrazione provvederà pertanto ad escludere dall'ostensione le parti riportanti i sopra scritti segreti, qualora effettivamente presenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in diritto, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: maresciallo capo

CONTRO

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – D.G. personale militare

Fatto

Il 4 agosto 2012 l'istante ha chiesto accesso ad una serie di atti amministrativi relativi alla procedura di avanzamento ordinario al grado MASUPS aliquota 31 dicembre 2010, e riguardanti otto controinteressati. L'amministrazione, con provvedimento notificato il 21 settembre 2012, ha autorizzato l'accesso ad alcuni documenti, ovvero allo stato matricolare dell'istante e dei controinteressati, con indicazione di riserva dei termini per le modalità di accesso. I documenti sono stati rilasciati in più tranche nei mesi successivi, fino a che, in occasione dell'accesso del 21 dicembre 2012, l'amministrazione ha comunicato di aver terminato il procedimento. L'istante, resosi conto in tale circostanza di non aver avuto accesso a tutti i documenti spettantegli, ha presentato il 29 dicembre 2012 ricorso a questa Commissione, chiedendo che venga riesaminata in toto la vicenda. La Legione carabinieri Veneto, con memoria, ha comunicato di aver solo provveduto, per competenza, a trasmettere al ricorrente i vari documenti pervenuti da altri uffici dell'Arma, e di aver provveduto a rendere al ricorrente tutti i documenti elencati dal provvedimento del 21 settembre 2012.

Diritto

Questa Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame, presentato avverso il parziale diniego operato dall'amministrazione, nei limiti di seguito riportati.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del jusque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, la qualità di partecipante a una procedura concorsuale è sufficiente per dedurre l'esistenza in capo all'accedente di una situazione giuridica concreta e attuale, e di una strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta: l'interesse dell'accedente attiene infatti non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Va infine aggiunto, riguardo il fatto che gli atti richiesti potrebbero riportare dati personali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò soprattutto quando, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione, occorra provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate.

Tanto, tuttavia, solo nell'ipotesi in cui effettivamente, come lamentato da parte ricorrente, tali ulteriori documenti, chiesti nell'originaria istanza e tuttora non rilasciati, siano effettivamente nella disponibilità del Ministero, poiché, ai sensi dell'art. 2 c. 2 d.P.R. 184/06, il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente detenuti da una pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti di cui in diritto, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie determinazioni entro trenta giorni.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: PROF.

CONTRO

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate di Rimini

Fatto

L'istante il 14 novembre 2012 ha chiesto all'Agenzia accesso alla dichiarazione dei redditi 2011 e 2012 della sig.ra e della sig.na, rispettivamente ex moglie e figlia dell'istante, anche in forma non integrale, purché con indicazione del complesso dei redditi, nonché accesso all'ultimo elenco dei contribuenti pubblicato per le dichiarazioni dei redditi della sig.ra e delle sig.ne e, anche quest'ultima figlia dell'istante. Di tali documenti il prof. necessita per valutare l'opportunità di chiedere giudizialmente una riduzione dell'assegno di mantenimento delle figlie, che risulterebbero aver iniziato a lavorare. Il 21 dicembre 2012, dolendosi del silenzio dell'amministrazione, il ricorrente si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Diritto

Deve essere accolta l'istanza di accesso all'elenco dei contribuenti e alle dichiarazioni dei redditi relativi all'ex moglie e alle figlie del richiedente, qualora tali documenti, come nel caso odierno, siano utili per la proposizione di una revisione giudiziale dell'importo dell'assegno manutentivo disposto dal Tribunale a seguito della separazione dal coniuge: per giurisprudenza costante il diritto di accesso prevale sulla riservatezza dei terzi qualora la richiesta ostensiva venga presentata per curare o difendere interessi giuridici dell'istante.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per effetto invita l'amministrazione a rivedere in tal senso le proprie decisioni entro trenta giorni.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Roma

Fatto

Il Sig., Assistente Capo della Polizia di Stato, rappresentato dall'Avv., ha presentato, in data 6 novembre 2012 una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del fascicolo relativo al provvedimento di trasferimento, nonché di tutti gli atti, provvedimenti o documenti allo stesso propedeutici, preliminari e prodromici al fine di tutelare i propri diritti.

In data 6 dicembre 2012, la Questura di Roma – Ufficio Personale ha negato l'accesso affermando che il fascicolo non è ostensibile in osservanza a quanto previsto dall'art. 4 l. x) del D.M. del 10 maggio 1994 n. 415, così come modificato dal D.M. 17 novembre 1997 n. 508.

In data 28 dicembre 2012 il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente, affermando che la suddetta disposizione è finalizzata esclusivamente alla tutela della riservatezza di terzi soggetti coinvolti in procedimenti penali e/o amministrativi e che nel caso di specie il procedimento penale riguarda direttamente l'interessato.

In data 10 gennaio 2013, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria in cui da prova di aver richiesto al Pubblico Ministero, titolare delle indagini, il Nulla Osta al trattamento, ai fini amministrativi, degli atti relativi e/o connessi alle indagini di P.G., che ha negato, in data 6 agosto 2012, l'ostensione degli atti del procedimento.

Diritto

Quando l'istante chiede di accedere al rilascio di documentazione relativa a dichiarazioni che lo concernono, se le dichiarazioni in questione confluiscono in un procedimento penale pendente a carico dell'accidente, iniziato in data anteriore alla proposizione dell'istanza di accesso, le stesse sono soggette al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 comma 1, c.p.p.. Ne consegue che tali documenti sono sottratti all'accesso, ex art. 24 comma 1 l. a) della legge 241/90.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Roma

Fatto

Il Sig., Ispettore Superiore della Polizia di Stato, rappresentato dall'Avv., ha presentato, in data 7 dicembre 2012 una istanza di accesso finalizzata alla visione ed estrazione di copia del fascicolo relativo al provvedimento di trasferimento, nonché di tutti gli atti, provvedimenti o documenti allo stesso propedeutici, preliminari e prodromici al fine di tutelare i propri diritti.

In data 17 dicembre 2012, la Questura di Roma – Ufficio Personale ha negato l'accesso affermando che il fascicolo non è ostensibile in osservanza a quanto previsto dall'art. 4 l. n) del D.M. del 10 maggio 1994 n. 415, così come modificato dal D.M. 17 novembre 1997 n. 508.

In data 28 dicembre 2012 il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente, affermando che la suddetta disposizione è finalizzata esclusivamente alla tutela della riservatezza di terzi soggetti coinvolti in procedimenti penali e/o amministrativi e che nel caso di specie il procedimento penale riguarda direttamente l'interessato.

In data 8 gennaio 2013, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria in cui da prova di aver richiesto al Pubblico Ministero, titolare delle indagini, il Nulla Osta al trattamento, ai fini amministrativi, degli atti relativi e/o connessi alle indagini di P.G., che ha negato, in data 6 agosto 2012, l'ostensione degli atti del procedimento.

Diritto

Quando l'istante chiede di accedere al rilascio di documentazione relativa a dichiarazioni che lo concernono, se le dichiarazioni in questione confluiscono in un procedimento penale pendente a carico dell'accidente, iniziato in data anteriore alla proposizione dell'istanza di accesso, le stesse sono soggette al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329 comma 1, c.p.p.. Ne consegue che tali documenti sono sottratti all'accesso, ex art. 24 comma 1 l. a) della legge 241/90.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale "....." di Bologna

Fatto

Il Sig., in qualità di genitore di, ha presentato, in data 13 settembre 2012, una richiesta di estrazione di copia della documentazione relativa all'esame per il recupero del debito di matematica/informatica sostenuto il 3 settembre 2012 da sua figlia presso il Liceo Scientifico Statale "....." di Bologna.

A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma che vi siano delle incongruenze nel metro di giudizio della prova sostenuta da: incompatibilità tra il voto dell'esame e la valutazione finale.

In data 15 novembre 2012, l'Amministrazione resistente ha opposto il proprio diniego all'ostensione del documento.

In data 15 dicembre 2012, il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 8 gennaio 2013, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria in cui argomenta il proprio diniego.

Diritto

La Commissione osserva che l'istanza presentata dal Sig., è da ritenere inammissibile, poiché da considerarsi volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cooperativa sociale Onlus "....."

Fatto

Il Sig..... ha presentato presso la Direzione Cooperativa sociale Onlus ".....", in data 3 settembre 2012, una richiesta formale di estrazione di copia semplice di una serie di documenti relativi alla situazione patrimoniale di, coniuge separata legalmente dal richiedente:

- CUD 2012 relativo ai redditi 2011;
- Buste Paga relative all'anno 2012 (da gennaio a giugno);
- Certificazione dalla quale si evince che la coniuge legalmente separata non ha mai interrotto la sua attività lavorativa, per nessun motivo, nel periodo dall'11 ottobre 2011 fino alla data di chiusura dell'anno scolastico 2011-2012.

Alla base di questa richiesta, l'istante afferma di voler tutelare i propri interessi nell'instaurando reclamo da proporre presso la Corte d'Appello di L'Aquila, al fine di impugnare la Sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara, in data 12 marzo 2012, Decreto n.94 cron., nel quale l'istante è stato condannato alla corresponsione dell'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge ed al pagamento delle spese del procedimento stesso.

In data 15 ottobre 2012, il Sig. adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente. L'Amministrazione resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

In data 22 ottobre 2012, è pervenuta alla Scrivente una memoria del controinteressato,, in cui si oppone al rilascio dei documenti chiesti dal ricorrente.

In data 21 dicembre 2012, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire il proprio Statuto dal quale si evince, all'art. 4, che essa svolge un'attività di pubblico interesse.

Diritto

Posto che la Cooperativa sociale Onlus "....." svolge un'attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge 241 del 1990, la Commissione osserva quanto segue.

Deve essere accolta l'istanza di accesso ai documenti chiesti dall'istante relativi alla situazione lavorativa dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'Amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione innanzi la Corte d'Appello di L'Aquila volta all'impugnazione della Sentenza del Tribunale Ordinario di Pescara. È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n.1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art.16, c.2, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art.60, D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi". Ebbene, la documentazione richiesta dal ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società Agricola di & Co. s.a.s.
contro
Amministrazione resistente: Alto Calore Servizi S.p.A.

Fatto

La Sig.ra, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola di & Co. s.a.s., ha presentato, in data 21 novembre 2012, istanza di accesso presso la società Alto Calore Servizi S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica, finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di eventuali titoli e/o abilitazioni relativamente al serbatoio di compensazione, e tutte le opere perimetrali, sito in agro del Comune di Avellino alla località Colle dei Monaci e posto nell'appezzamento di terreno identificato catastalmente al foglio n. 30, particella n. 12.

A motivazione di tale richiesta, il ricorrente afferma di voler accertare la situazione giuridica di detto serbatoio e delle relative opere site nella proprietà della società agricola dell'istante.

L'Amministrazione resistente non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Preliminarmente la Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame sia pure presentato nei confronti di un ente locale, affinché l'assenza del Difensore Civico non si traduca in una diminuzione della tutela nei confronti dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della
Politica Economica
Via della Mercede 9
Roma**

OGGETTO: Richiesta di parere relativa al diritto di accesso di un membro del Parlamento della Repubblica.

Il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri espone che un Senatore della Repubblica ha chiesto di accedere a copia della documentazione citata nelle premesse della delibera CIPE n. 102 del 6 novembre 2009, relativa al ponte sullo stretto di Messina, senza specificare nella richiesta d'accesso alcuna motivazione che dimostri quale sia l'interesse concreto ed attuale ad accedere ai chiesti documenti, ma con l'indicazione di un generico riferimento alla necessità di "acquisire ulteriori informazioni in merito all'opera in argomento".

Chiede il Dipartimento presidenziale un parere a questa Commissione circa la possibilità di considerare la condizione soggettiva di Senatore come titolare di un diritto di accesso a prescindere dall'individuazione dello specifico interesse, in quanto portatore di interessi collettivi e diffusi quale membro del Parlamento, in ragione delle funzioni di rappresentanza assegnatagli dall'articolo 67 della Costituzione o se possa comunque considerarsi l'istanza di cui trattasi come estranea rispetto al procedimento di accesso agli atti, in quanto consistente in una richiesta di acquisizione di documenti amministrativi da parte di un soggetto pubblico la cui valutazione debba conseguentemente essere effettuata in base al principio di leale collaborazione istituzionale tra amministrazioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 241 del 1990.

La Commissione, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto C.A.R. Lazio-Roma, Sez. 1, 9 novembre 1998, n. 3143) e con i propri precedenti orientamenti (vedi, tra gli altri: parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 12 maggio 2009, parere del 27 marzo 2012 e parere del 3 luglio 2012), è dell'opinione che si debba ritenere che la qualità di membro del Parlamento nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi, in assenza di specifico interesse concreto ed attuale all'ostensione dei chiesti documenti.

Depone in tal senso, non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici quali i consiglieri comunali e provinciali (vedi art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni, previsti per speciali organi parlamentari, quali le commissioni d'inchiesta.

In assenza di disposizione derogatoria, deve, pertanto, ritenersi che l'accesso ai documenti amministrativi da parte di un deputato nazionale sia sottoposto agli ordinari criteri di legittimazione elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza sulla base della normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990 e dal DPR n. 184 del 2006.

Parimenti, non condivisibile appare l'ipotesi, prospettata nella richiesta di parere, della assoggettabilità al principio di leale collaborazione tra amministrazioni di cui al citato articolo 22, comma 5, della legge n. 241/90.